



Decreto n° 07 / Pres.

Trieste, 20 gennaio 2014

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 30/1987, ART. 23 BIS, COMMA 7. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI, NONCHÉ RIFIUTI URBANI PERICOLOSI DELLA PROVINCIA DI UDINE.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 20/01/2014

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 15/01/2014

DANIELE BERTUZZI

in data 20/01/2014

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (*Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti*) che attribuisce, alla Regione la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti nonché l'adozione dei Programmi provinciali di attuazione del Piano regionale relativi alle sezioni dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non pericolosi;

Visto il proprio decreto n. 0357/Pres. di data 20 novembre 2006, con il quale è stato approvato il "*Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi ed urbani pericolosi*";

Visto l'articolo 23 bis della legge regionale 30/1987, il quale prevede che il Piano regionale, relativamente alle sezioni dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non pericolosi, trovi attuazione attraverso specifici programmi predisposti dalle Province territorialmente competenti e approvati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e, in particolare, la parte seconda che disciplina la valutazione ambientale strategica;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. -Legge comunitaria 2004*), il quale stabilisce che la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, provvedono, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del decreto legislativo 152/2006;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Udine n. 307 del 11 ottobre 2010 avente ad oggetto "*Programma provinciale attuativo del Piano Regionale di gestione rifiuti -Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi nonché sezione rifiuti urbani pericolosi*" Adozione del Piano, del Rapporto ambientale finalizzato alla VAS e della Relazione di incidenza", nella quale si specificava che, essendo iniziata l'attività di pianificazione nel 2008, il percorso di valutazione ambientale strategica è stato condotto secondo la procedura prevista dalle disposizioni della legge regionale 11/2005, allora vigenti e non seguendo la nuova procedura introdotta con il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*), in quanto l'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo 4/2008 disponeva che, nell'attesa dell'adeguamento da parte della Regione del proprio ordinamento alle nuove disposizioni, continuassero a trovare applicazione, in via transitoria per 12 mesi, le procedure già vigenti;

Vista la nota prot. SVIA/26100/VAS/V del 29 luglio 2011, con la quale il Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, aveva comunicato che la procedura di valutazione ambientale strategica adottata dalla Provincia di Udine doveva essere rivista ai sensi del titolo II, della parte seconda del decreto legislativo 152/2006;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 277 del 24 ottobre 2011 avente ad oggetto "*Programma provinciale attuativo del Programma Regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica*" e "*Programma provinciale attuativo del Piano Regionale di gestione rifiuti sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi nonché sezione rifiuti urbani pericolosi*" - Riavvio della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)", con la quale erano stati designati, quale autorità competente, la Regione autonoma Friuli Venezia

Giulia e quale autorità proponente, l'Amministrazione provinciale nonché erano stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale ed è stato adottato il Programma provinciale medesimo con il relativo rapporto ambientale;

Atteso che con la deliberazione n. 583 di data 13 aprile 2012, la Giunta regionale, quale autorità competente, sulla base della relazione istruttoria predisposta dal Servizio valutazione impatto ambientale della allora Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna:

- ha espresso il parere motivato, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006, sul "Programma provinciale attuativo del Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi nonché urbani pericolosi"

- ha, altresì, proposto le seguenti prescrizioni:

<<1. I riferimenti normativi nella scheda relativa al Criterio 16 dovranno essere integrati con la norma L.R. 16/2002 articolo 50 e la seguente declaratoria:

"L'Art. 50 della LR 16/02 vieta la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti nella fascia di 150 metri dagli argini maestri, dalla linea di massimo invaso delle acque di piena con tempi di ritorno pari a cento anni e dalla linea di massima escursione di laghi con limitate possibilità di deroga stabilite dal comma 1 bis del medesimo articolo".

I criteri di vincolo della Tipologia impiantistica discarica dovranno essere per tutte le tipologie di rifiuto Fattore escludente (E).

Per le altre Tipologie impiantistiche (Impianti di compostaggio, Trattamento e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, Trattamento e stoccaggio di rifiuti inerti, Trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi, Termovalorizzatori) dovranno essere Fattore escludente/attenzione (E/A).

2. Dovrà essere recepita la prescrizione n. 2 del Decreto di valutazione di incidenza n. 2/SIC 687 del 3 gennaio 2011 relativamente al Criterio 24.

3. L'art. 3, comma 5 delle Norme di attuazione del Programma della Provincia di Udine dovrà essere così sostituito:

Gli impianti di gestione rifiuti esistenti o comunque autorizzati alla data di approvazione del programma, qualora ricadono in aree identificate con il vincolo escludente di cui ai criteri C1, C3, C9, C10, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C23, C33 possono continuare l'attività in essere e apportare unicamente modifiche che non comportino introduzione di nuove operazioni di recupero/smaltimento, incrementi del quantitativo totale e variazioni della natura qualitativa del rifiuto in ingresso, ampliamenti di superficie, mutamenti quali/quantitativi peggiorativi del quadro emissivo globale (in aria, acqua, suolo) e che corrispondano ad una delle seguenti casistiche:

a. siano di natura essenzialmente gestionale aventi uno o più dei seguenti fini: ottimizzare/migliorare le condizioni operative e/o di sicurezza dell'impianto; migliorare/aggiungere presidi di tutela dell'ambiente;

o

b. consistano in interventi di mera manutenzione e/o sostituzione di strutture impiantistiche esistenti.

Gli impianti di gestione rifiuti esistenti o comunque autorizzati alla data di approvazione del programma, qualora ricadono in aree identificate con il vincolo escludente di cui ai criteri C5, C6, C7, C8, C25, C26, C37, C38, C39, C45 possono continuare l'attività in essere e apportare modifiche da valutarsi singolarmente anche sulla base dei criteri stabiliti in Allegato 2.

4. Dovranno essere aggiornati i riferimenti normativi citati nel Programma della Provincia di Udine. A titolo di esempio si segnala che nell'Allegato 2 del Programma i riferimenti di legge sulla qualità dell'aria ambiente riportati sono abrogati e la norma di riferimento attuale è il D.lgs. 155/2010.

5. In sede di predisposizione del primo Rapporto annuale di monitoraggio la Provincia dovrà provvedere ad implementare i valori riportati nella Sezione di analisi della produzione e della gestione dei rifiuti speciali e urbani pericolosi (anno 2007) del Programma, con dati più aggiornati, anche nell'ottica di una verifica della coerenza delle assunzioni fatte nel piano in merito alla necessità impiantistica con la reale situazione esistente sul territorio. In tale sede sarà

opportuno che la Provincia implementi la Sezione di analisi ambientale del Rapporto ambientale con la componente salute pubblica e in generale con un aggiornamento, laddove disponibile dei principali dati e indicatori ambientali riportati.>>

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 61 del 18 ottobre 2012 avente ad oggetto *“Adozione del Programma provinciale attuativo del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi, del Rapporto Ambientale finalizzato alla Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione d’incidenza”*, con la quale la Provincia di Udine, nel ruolo di autorità proponente, ha adottato il Programma provinciale medesimo e il relativo rapporto ambientale, e ha ritenuto di non accogliere, ad esclusione della prescrizione numero 4, le prescrizioni impartite dalla Giunta regionale nel parere motivato espresso in qualità di autorità competente, nella citata deliberazione n. 583 del 13 aprile 2013, in quanto *“non rispettano i principi di parità ed equità territoriale, dato che elementi che dovrebbero essere rimossi dal programma di attuazione della Provincia di Udine non lo sono stati dai Programmi di attuazione delle Province di Trieste, Pordenone e Gorizia, e che, se recepite, potrebbero determinare squilibri di mercato e turbativa del principio della libera concorrenza”*;

Considerato che, con riferimento alle prescrizioni dettate nel parere motivato, espresso dalla Giunta regionale, quale autorità competente, con la citata deliberazione n. 583 del 13 aprile 2013, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente e energia, nella relazione di data 16 luglio 2013, ha osservato quanto segue:

- la prescrizione numero 1 del parere motivato, relativa al criterio 16, è una precisazione in quanto richiama l’articolo 50 della legge regionale 16/2002, applicabile a prescindere dal suo recepimento nel Programma provinciale;

- la prescrizione numero 2 del parere motivato, relativa al criterio 24 è, in ogni caso, obbligatoria e vincolante in quanto posta a conclusione del procedimento di valutazione di incidenza relativa al Programma provinciale

- la prescrizione numero 3 del parere motivato, che attiene ai criteri localizzativi degli impianti, non può, allo stato, trovare applicazione nella valutazione della congruenza dei programmi provinciali attuativi con i contenuti del *“Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi”*, in quanto il Piano regionale stesso non contempla tali prescrizioni. L’articolo 6 delle norme del Piano regionale stabilisce, esclusivamente, che *“Nel rispetto della normativa vigente, i criteri di localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti sono contenuti nelle precedenti sezioni del presente Piano ed è fatto obbligo a chiunque di rispettarli.*

E’ fatto divieto di localizzare impianti e/o discariche in siti in cui sono presenti uno o più fattori escludenti previsti dalla tabella 6.1 del presente piano.

Le disposizioni di cui al comma precedente possono essere motivatamente derogate in sede di disposizione dei relativi programmi attuativi per la gestione dei rifiuti.”

Pertanto il Programma attuativo della Provincia di Udine, analogamente a quanto avvenuto per i programmi attuativi delle altre Province, deve essere valutato sulla base della sua coerenza con le norme e le indicazioni contenute nel Piano regionale vigente, al fine di evitare ogni possibile sperequazione nella gestione dei rifiuti sul territorio regionale

- ai sensi dell’articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 è in fase di predisposizione un documento integrativo del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con proprio decreto 31 dicembre 2012 n. 0278/Pres., denominato *“Criteri localizzativi per la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti”*. L’approvazione di tale documento, prevista entro il 2014, darà indicazioni puntuali ed univoche per il territorio regionale in merito ai criteri di vincolo e alle procedure per la definizione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti e sostituirà le analoghe indicazioni contenute nei documenti di programmazione regionale e provinciale attualmente vigenti;

- la prescrizione numero 5 del parere motivato è una precisazione in quanto sarà opportuno che, nella predisposizione del rapporto annuale di monitoraggio, i valori, risalenti al 2007, siano implementati con dati più aggiornati;

- ad ogni modo, a prescindere dal recepimento o meno delle prescrizioni nel Programma provinciale, la realizzazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali degli impianti autorizzati, nelle aree i cui vincoli sono stati oggetto di prescrizione è, comunque, soggetta a valutazioni e autorizzazioni ambientali che attengono agli aspetti localizzativi e gestionali degli impianti stessi;

- l'applicazione dei criteri di localizzazione vigenti unita alla valutazione della compatibilità ambientale del singolo impianto costituiscono garanzia sufficiente della sua sostenibilità sul territorio regionale;

Considerato, inoltre, che:

- il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente e energia, nella citata relazione di data 16 luglio 2013, conclude che il "Programma provinciale attuativo del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" della Provincia di Udine adottato dal Consiglio provinciale di Udine con la deliberazione 18 ottobre 2012, n. 61 è conforme alle norme del "Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi";

- la Giunta regionale, quale autorità competente, con il parere motivato contenuto nella deliberazione n. 583 di data 13 aprile 2013, ha sottolineato che le azioni di Programma appaiono condivisibili sotto il profilo della tutela dell'ambiente e che gli effetti derivanti dall'attuazione del Programma stesso non sono individuabili come impatti ambientali negativi significativi, anzi alcune azioni di Programma possono contribuire ad un miglioramento delle attuali condizioni di inquinamento;

Ritenuto, pertanto, di recepire le osservazioni e le conclusioni della relazione di data 16 luglio 2013 predisposta dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente e energia;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7 della legge regionale 30/1987 il "Programma provinciale attuativo del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi", comprensivo dei suoi allegati, adottato dal Consiglio provinciale di Udine con deliberazione 18 ottobre 2012, n. 61 e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, con le seguenti specifiche:

1. nel Criterio 16 va richiamato l'articolo 50, comma 1, lettera b) della legge regionale 16/2002 che vieta la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti nella fascia di 150 metri dagli argini maestri, dalla linea di massimo invaso delle acque di piena con tempi di ritorno pari a cento anni e dalla linea di massima escursione di laghi con limitate possibilità di deroga stabilite dal comma 1 bis del medesimo articolo;

2. nel Criterio 24 va richiamata la prescrizione n. 2 del decreto di valutazione di incidenza n. 2/SIC 687 del 3 gennaio 2011 di seguito riportata "in applicazione del principio di precauzione si ritiene che per i nuovi impianti di trattamento rifiuti, ricadenti anche parzialmente, all'interno del limite di 2 km dai Siti di importanza comunitaria (SIC e ZPS), dovrà essere fatta, in sede di autorizzazione del progetto, un'adeguata valutazione d'incidenza. Nel caso di rinnovo del provvedimento autorizzativo e di varianti non sostanziali relative ad impianti esistenti ricadenti entro lo stesso limite, ai sensi di quanto a riguardo definito dall'articolo 5 del decreto legislativo 152/2006, potrà essere valutata – previa analisi effettuata dal proponente in un apposito documento – la non significabilità di incidenza e l'esclusione dal procedimento di valutazione";

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del documento integrativo al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani contenente indicazioni puntuali ed univoche per il territorio regionale sui criteri di vincolo e sulle procedure per la definizione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, la Provincia di Udine dovrà modificare conformemente le indicazioni tecniche e le norme di attuazione relative alla localizzazione degli impianti contenute nel Programma provinciale;

4. in sede di predisposizione del primo Rapporto annuale di monitoraggio è opportuno che la Provincia provveda ad implementare i valori riportati nella Sezione di analisi della produzione

e della gestione dei rifiuti speciali e urbani pericolosi (anno 2007) del Programma, con dati più aggiornati, anche nell'ottica di una verifica della coerenza delle assunzioni fatte nel Programma in merito alla necessità impiantistica con la reale situazione esistente sul territorio. In tale sede sarà, inoltre, opportuno che la Provincia implementi la Sezione di analisi ambientale del Rapporto ambientale con la componente salute pubblica e in generale con un aggiornamento, laddove disponibile dei principali dati e indicatori ambientali riportati;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 52, comma 1, lettera a), dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1612 di data 13 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvazione dell'articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, in base al quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente e energia, tra l'altro, attende alla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti e alla definizione di indirizzi e criteri;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2506 di data 27 dicembre 2013;

Decreta

1. È approvato ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) il "Programma provinciale attuativo del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi", comprensivo dei suoi allegati, adottato dal Consiglio provinciale di Udine con deliberazione 18 ottobre 2012, n. 61 e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, con le seguenti specifiche:

a) nel Criterio 16 va richiamato l'articolo 50, comma 1, lettera b) della legge regionale 16/2002 che vieta la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti nella fascia di 150 metri dagli argini maestri, dalla linea di massimo invaso delle acque di piena con tempi di ritorno pari a cento anni e dalla linea di massima escursione di laghi con limitate possibilità di deroga stabilite dal comma 1 bis del medesimo articolo;

b) nel Criterio 24 va richiamata la prescrizione n. 2 del decreto di valutazione di incidenza n. 2/SIC 687 del 3 gennaio 2011 di seguito riportata "in applicazione del principio di precauzione si ritiene che per i nuovi impianti di trattamento rifiuti, ricadenti anche parzialmente, all'interno del limite di 2 km dai Siti di importanza comunitaria (SIC e ZPS), dovrà essere fatta, in sede di autorizzazione del progetto, un'adeguata valutazione d'incidenza. Nel caso di rinnovo del provvedimento autorizzativo e di varianti non sostanziali relative ad impianti esistenti ricadenti entro lo stesso limite, ai sensi di quanto a riguardo definito dall'articolo 5 del decreto legislativo 152/2006, potrà essere valutata – previa analisi effettuata dal proponente in un apposito documento – la non significabilità di incidenza e l'esclusione dal procedimento di valutazione";

c) entro sei mesi dall'entrata in vigore del documento integrativo al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani contenente indicazioni puntuali ed univoche per il territorio regionale sui criteri di vincolo e sulle procedure per la definizione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, la Provincia di Udine dovrà modificare conformemente le indicazioni tecniche e le norme di attuazione relative alla localizzazione degli impianti contenute nel Programma provinciale;

d) in sede di predisposizione del primo Rapporto annuale di monitoraggio è opportuno che la Provincia provveda ad implementare i valori riportati nella Sezione di analisi della produzione e della gestione dei rifiuti speciali e urbani pericolosi (anno 2007) del Programma, con dati più aggiornati, anche nell'ottica di una verifica della coerenza delle assunzioni fatte nel Programma in merito alla necessità impiantistica con la reale situazione esistente sul territorio. In tale sede sarà, inoltre, opportuno che la Provincia implementi la Sezione di analisi ambientale del Rapporto ambientale con la componente salute pubblica e in generale con un aggiornamento, laddove disponibile dei principali dati e indicatori ambientali riportati.

2. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

- Avv. Debora Serracchiani -